

LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
nella persona del dr. Raffaele Bazzoffi in funzione di giudice del lavoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2216/2007 andata in decisione all'udienza del 02.4.2008
TRA

LA TRENITALIA spa
con avv. Tosi. Morriconi

CONTRO

CERCATO Alfredo
con avv. Manini

avente ad oggetto: contestazione disciplinare

Fatto e diritto

La Trenitalia spa ricorreva in questa sede (dopo aver adito il Tribunale di Roma, dichiaratosi incompetente per territorio) per sentir riconoscere la legittimità della sanzione disciplinare (due giorni di sospensione) inflitta il 30.3.2006 al proprio macchinista Cercato: il quale, comandato in servizio alle ore 04.05 del 24.2.2006, aveva dichiarato tramite mod. M 40 che si sarebbe presentato alle ore 05.00; e così in effetti era stato, nonostante che il capo deposito con altro mod. M 40, avesse reiterato l'ordine di presentarsi presso la stazione di Chiusi alle 04.05 per effettuare le operazioni accessorie al treno in partenza dalla stazione medesima.

Sosteneva la piena legittimità della sanzione (impugnata dal Cercato con ricorso alla procedura arbitrale cui essa non aveva però aderito) affermando che nel di lui comportamento era ravvisabile senza alcuna incertezza la violazione dell' art. 51 CCNL (mancata esecuzione degli ordini che, ove contestati, fossero stati rinnovati per scritto); violazione che a sua volta aveva meritato la sanzione prevista dal successivo art. 55, dal momento che l'inosservanza dell' ordine aveva recato pregiudizio alla regolarità dell' esercizio. Concludeva in conseguenza, col favore delle spese.

Il Cercato si costituiva negando la legittimità della sanzione.

Premesso che il suo comportamento era stato motivato dalla convinzione che la richiesta di iniziare il servizio prima delle ore 05.00 fosse illegittima alla luce delle previsioni contrattuali in vigore, osservava che il presunto illecito non era stato correttamente contestato, e che comunque la procedura dell' "ordine rinnovato" di cui all'art. 51 CCNL non era applicabile al caso in specie: essa infatti riguardava l'adempimento di "regolamenti ed istruzioni" specifici del servizio ferroviario e non le ordinarie norme contrattuali, in relazione alle quali valevano le regole generali (eccezione di inadempimento, rifiuto di prestazione non prevista) dettata dal codice civile.

Dopo avere ulteriormente illustrato i motivi per i quali la prestazione in esame era contrattualmente inesigibile, concludeva per la reiezione del ricorso e la declaratoria di illegittimità della sanzione, col favore delle spese.

La causa, pacifici essendo i fatti, è stata discussa e decisa all'udienza 2.4.2008.

Il ricorso non può essere accolto.

Sembrano infatti da condividere le tesi difensive esposte dal convenuto nella memoria di costituzione.

Premesso che, come si è visto, la contestazione disciplinare (peraltro carente nell'indicazione della norma contrattuale eventualmente violata: doc. 1 conv.) è formulata con riferimento alla procedura della reiterazione dell'ordine con Mod. M40 contenuta nell'art. 51 CCNL, si deve osservare che tale ipotesi è stata invocata non correttamente da Trenitalia.

Ed invero nel caso di specie non si discute della mancata osservanza di "regolamenti ed istruzioni" di carattere generale (ipotesi nella quale, ove l'ordine sia reiterato per scritto, scatta per il dipendente l'obbligo di darvi esecuzione, ma dell'applicazione di una norma contrattuale sull'orario di lavoro, a fronte della quale, come afferma Cass. 5643/99, "vale il principio che una parte può pretendere solo le prestazioni previste in contratto; la controparte, per converso, deve solo le prestazioni medesime. Pertanto se una parte richiede e pretende una prestazione non contemplata in contratto, ben può la controparte rifiutare la prestazione stessa. Ciò vale anche per il contratto di lavoro per il quale non sono previste eccezioni in proposito...gli artt. 2086 e 2104 c. civ. che prevedono il potere gerarchico del datore di lavoro sul lavoratore vanno interpretati alla luce del suddetto principio e cioè che i superiori possono richiedere soltanto quanto previsto in contratto..."

Ora, il caso in esame nasce da una disparità di vedute tra azienda e dipendenti in ordine all'estensione dell'orario lavorativo per il personale di condotta dei treni: e se è vero che i dipendenti non possono comportarsi arbitrariamente sulla base di una interpretazione contrattuale di comodo, è altrettanto vero che l'azienda non può imporre, usando la leva disciplinare, l'interpretazione ad essa più favorevole.

Solo a seguito di una pronuncia definitiva sull'interpretazione contrattuale corretta potrà valutarsi se il rifiuto di adempiere opposto dal dipendente di fronte ad una richiesta ritenuta inesigibile configuri illecito disciplinare o meno.

Ma il contrasto non può essere eliminato ex-ante ricorrendo ad una procedura impropria (l'M40) e sanzionandone disciplinarmente l'inosservanza.

In secondo luogo si osserva che l'art. 55 del CCNL prevede la sanzione della sospensione nel caso in cui l'inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio abbia recato pregiudizio al servizio stesso, regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda.

Sul punto nulla la convenuta ha dedotto omettendo di specificare quale fosse l'orario di partenza del treno assegnato al Cercato: quale l'eventuale ritardo (che controparte ha peraltro contestato); quali le difficoltà organizzative conseguenti al comportamento del dipendente; quali gli eventuali oneri economici connessi. Su tutto questo non esiste agli atti alcuna documentazione (nulla è allegato nel fascicolo della ricorrente in questa sede) né richiesta di prova testimoniale.

Anche per questo motivo dunque la richiesta di convalida della sanzione in esame non può essere accolta.

La particolarità della fattispecie consiglia l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice respinge il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.

Firenze 02.4.2008